**SCHEMA DI CONTRATTO**

Sommario

[Articolo 1- Norme Regolatrici 4](#_Toc53470605)

[Articolo 2- Oggetto 5](#_Toc53470606)

[Articolo 3- Durata del Contratto 5](#_Toc53470607)

[Articolo 4- Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 6](#_Toc53470608)

[Articolo 5- Canone e modalità di erogazione 6](#_Toc53470609)

[Articolo 6- Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 6](#_Toc53470610)

[Articolo 7- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 7](#_Toc53470611)

[Articolo 8- Fatturazione e pagamenti 7](#_Toc53470612)

[Articolo 9- Patto di integrità 9](#_Toc53470613)

[Articolo 10- Penali 9](#_Toc53470614)

[Articolo 11- Cauzione definitiva 9](#_Toc53470615)

[Articolo 12- Risoluzione del contratto 10](#_Toc53470616)

[Articolo 13- Recesso 11](#_Toc53470617)

[Articolo 14- Recesso per giusta causa 11](#_Toc53470618)

[Articolo 15- Responsabilità civile e copertura 12](#_Toc53470619)

[Articolo 16- Subappalto 13](#_Toc53470620)

[Articolo 17- Divieto di cessione del Contratto 14](#_Toc53470621)

[Articolo 18- Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Referente dell’appalto 14](#_Toc53470622)

[Articolo 19- Foro competente 15](#_Toc53470623)

[Articolo 20- Trattamento dei dati, consenso al trattamento 15](#_Toc53470624)

[Articolo 21- Clausola finale 16](#_Toc53470625)

**SCHEMA DI CONTRATTO PER RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ATTIVITA’ ANESTESIOLOGICA E RIANIMATORIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNIFICATO DI BRONI E STRADELLA SEDE DI PUNTO NASCITA, PRONTO SOCCORSO E ATTIVITA’ CHIRURGICA ELETTIVA E IN URGENZA, PER IL PERIODO DI DODICI MESI.**

**LOTTO N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TRA**

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito nominata, per brevità, anche solo A.S.S.T.), con sede legale in Pavia, V.le Repubblica, 34, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto C.F. e P. I.V.A.: 02613080189, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Michele Brait, giusti poteri allo stesso conferiti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/1084 del 17 dicembre 2018

E

 , con sede legale in , via , capitale sociale ( ), (eventuale) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante , (eventuale) giusta poteri allo stesso conferiti con (di seguito nominata, per brevità, anche solo “*Fornitore*”)

***OPPURE***

 , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante Dott. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_\_\_\_ , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in ,via

 , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche solo “*Fornitore*”)

*L’A.S.S.T. di Pavia* e il *Fornitore* congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.

 **PREMESSO CHE**

1. Con deliberazione n. 742 del 4 dicembre 2020, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia ha disposto di indire una gara a procedura aperta, in forma telematica, per l’affidamento del servizio di gestione dell’attività anestesiologica e rianimatoria del presidio ospedaliero unificato di Broni e Stradella, suddivisa in n. 4 Lotti, da aggiudicarsi anche separatamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016;
2. il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE il 9 dicembre 2020, pubblicato sulla GURI n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ e sulla GUUE GU/S \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. con verbale n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ la Commissione Giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
4. con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, l’A.S.S.T. di Pavia ha approvato la proposta di aggiudicazione, affidando l’appalto in favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Società/RTI/Consorzio*);
5. il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 del D. lgs. 50/2016;
6. il Fornitore conviene che il contenuto del presente Contratto – di cui fanno parte il Bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare di Gara e relativi allegati, l’Offerta Tecnica ed Economica presentate in sede di gara che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati *per relationem*, - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
7. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
8. il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui in oggetto e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

# Norme Regolatrici

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, il Capitolato Speciale e relativi allegati, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e relativi allegati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. L’esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione richiamata al precedente comma:
	1. alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
	2. dal *Codice Civile* e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
	3. dal *Codice di Comportamento* dei dipendenti dell’A.S.S.T. di Pavia pubblicato sul sito istituzionale;
	4. dal *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*, allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione.
3. Il Fornitore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla L. n. 190/2012 (c.d. “Legge Anticorruzione”) e del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* (PTPCT) valido per il triennio 2019-2021, adottato da A.S.S.T. di Pavia e pubblicato sul sito istituzionale.
4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

# Oggetto

1. Il presente Contratto regolamenta i rapporti tra la A.S.S.T. di Pavia ed il Fornitore relativamente all’affidamento del servizio di gestione dell’attività anestesiologica e rianimatoria del presidio ospedaliero unificato di Broni e Stradella ed in particolare delle attività di cui al Lotto n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Per la descrizione dettagliata delle attività oggetto relative al suddetto Lotto e al presente Contratto si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Speciale.

# Durata del Contratto

1. Il presente Contratto avrà durata pari a mesi 12 (dodici).

Alla scadenza non sarà automaticamente rinnovato. Sarà facoltà della A.S.S.T. di Pavia avvalersi della possibilità di rinnovarlo per ulteriori mesi 12, secondo le modalità descritte negli atti di gara ed in particolare nel punto 2.3. del Discipplinare.

1. L’A.S.S.T. di Pavia, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, si riserva di prevedere un’opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.

# Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la A.S.S.T., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

# Importo e modalità di erogazione

1. L’A.S.S.T. di Pavia è tenuta al pagamento in favore del Fornitore dell’importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nelle modalità indicate negli atti di gara e/o convenute in sede di esecuzione del contratto.

Gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 00,00.

# Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale relativamente al Lotto di riferimento e nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.

Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione appena richiamata e dalle norme vigenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) allegato al Disciplinare e qui integralmente richiamato.

1. Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto dell’appalto e ogni attività che si rendesse necessaria ed opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, il servizio affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale, operando secondo le modalità richieste dall’A.S.S.T. di Pavia.

Il mancato rispetto delle obbligazioni a proprio carico comporterà l’applicazione delle penali con le modalità disciplinate dal Capitolato Speciale.

Il reiterato mancato rispetto di quanto richiesto nei documenti di gara e/o di quelli migliorativi offerti dal Fornitore verrà considerato come grave inadempimento e pertanto l’A.S.S.T. di Pavia avrà la facoltà di risolvere il contratto previo invio di una intimazione scritta, a mezzo P.E.C..

1. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, intendendosi anche le prestazioni derivanti da queste ultime a propria cura e spese.
2. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’A.S.S.T. di Pavia ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, l’A.S.S.T. di Pavia avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 12.

# Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore ha è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al comma precedente vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’A.S.S.T. di Pavia, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

# Fatturazione e pagamenti

1. Per l’esecuzione del servizio, la A.S.S.T. corrisponderà esclusivamente quanto offerto dal Fornitore nell’Offerta Economica, nella misura e secondo le modalità previste negli atti di gara o successivamente concordate, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Tali pagamenti si riferiscono alle prestazioni sanitarie eseguite a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro versamento avverrà previa emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
2. Per le prestazioni sanitarie rese, il Fornitore emetterà fattura elettronica in attuazione del D. L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014.

Per le modalità ed i contenuti della fatturazione elettronica si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale o quanto indicato nella lettera di affidamento.

Il pagamento del servizio potrà essere effettuato da soggetto allo scopo delegato dall’A.S.S.T. (Finlombarda S.p.A.) in esecuzione di specifiche direttive di Regione Lombardia fermo restando che lo stesso avverrà nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale o nella lettera di affidamento ed entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/Consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze.

1. Il Fornitore si impegna, pena la nullità del contratto, al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010.
2. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, si indica il numero di conto corrente attivato presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato alla commessa pubblica in oggetto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e precisamente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.;

Sig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Il Fornitore, pena nullità del presente Contratto, si impegna ad utilizzare il conto corrente dedicato indicato al punto precedente per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 del Codice Civile nei casi in cui il Fornitore stesso effettui transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
3. (*Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura un Raggruppamento Temporaneo di Imprese*): Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’amministrazione per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all’art. 48, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche soltanto al loro interno) le sole attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da ASST. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione del servizio cui si riferisce.
4. L’A.S.S.T. verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

# Patto di integrità

1. Il Fornitoredichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del Patto di integrità dei contratti pubblici regionali, allegato al Disciplinare di gara e da considerarsi parte sostanziale e integrante del presente Contratto, obbligandosi a uniformare ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso esprime l’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.

# Penali

1. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il Contratto stesso.
2. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo rubricato “Penali” del Capitolato Speciale.
3. L’A.S.S.T. di Pavia, tramite il D.E.C., provvederà a verificare periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle disposizioni previste nel Capitolato Speciale, nell’Offerta Tecnica e nel presente Contratto. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del Contratto, l’A.S.S.T. di Pavia procederà secondo quanto previsto dall’articolo rubricato “Penali” del Capitolato Speciale.

# Cauzione definitiva

1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di A.S.S.T., nelle modalità precisate nel Disciplinare di gara.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto ed è stata costituita come segue: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Lo svincolo della cauzione definitiva è regolato dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, il Fornitore sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da ASST.

# Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento del Fornitoreanche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, l’A.S.S.T. di Pavia ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C. (in caso di comprovato malfunzionamento della P.E.C., anche a mezzo raccomandata A/R), una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’A.S.S.T. di Pavia ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2. L’A.S.S.T. di Pavia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal Fornitore. Nel caso di esecuzione irregolare delle forniture, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati, nella Offerta Tecnica-Economica, o di prestazione del servizio insufficiente, l’A.S.S.T. di Pavia procederà a fissare al Fornitoreun termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il Contratto.
3. In ogni caso l’A.S.S.T. di Pavia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitorecon raccomandata A/R, il Contratto*:*
4. in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci percento) dell’importo massimo del Contratto;
5. in caso di gravi inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;
6. qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento del servizio richiesto;
7. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
8. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitoredi contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
9. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitoreai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
10. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell’erogazione del servizio oggetto del Contratto;
11. In caso di violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità per gli Appalti Regionali;
12. negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.
13. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’A.S.S.T. di Pavia avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata dal Fornitore; ove ciò non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo P.E.C. (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R).

Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

1. Costituiscono inoltre, cause di risoluzione del contratto le specifiche cause di cui agli atti di gara ed in particolare al Capitolato Tecnico;
2. L’A.S.S.T. di Pavia potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni previste all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Resta inteso che l’A.S.S.T. di Pavia si riserva di segnalare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contrattononché di valutare gli stessi come comportamenti scorretti gravi secondo quanto disposto all’art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

# Recesso

1. L’A.S.S.T. di Pavia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza la necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con P.E.C.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

# Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’A.S.S.T. di Pavia, che abbiano incidenza sulla prestazione delle forniture (ad es. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare e/o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore), questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con P.E.C.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del Codice Civile.

# Responsabilità civile e copertura

1. Il Fornitore è tenuto ad adottare, nel corso della gestione del servizio, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dalla A.S.S.T. di Pavia.

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità penale e civile nell’esecuzione del servizio affidato, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte dello stesso per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall’inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell’appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sanitari degli utenti.

Il Fornitore, di conseguenza, esonererà la A.S.S.T. di Pavia da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la A.S.S.T. stessa da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al servizio dovesse pervenire agli stessi.

1. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, il Fornitore dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni cagionati alla ASST di Pavia, per l’intera durata del contratto a garanzia dei rischi connessi all’appalto oggetto del presente affidamento. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata dal Fornitore prima della stipula del Contratto.
2. La A.S.S.T. di Pavia si riserva pertanto il diritto di visionare, a semplice richiesta, preventivamente la copia integrale della polizza e accettare e/o richiedere precisazioni/integrazioni alle condizioni contrattuali in essa contenute ed in particolare quelle di cui al punto 3.1. del Capitolato.
3. Resta comunque ferma la totale responsabilità del Fornitore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
4. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.
5. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dei singoli Enti, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

# Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali

*ovvero*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Il Fornitoreè responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.S.T. di Pavia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitoresi impegna a depositare presso l’A.S.S.T. di Pavia, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’A.S.S.T. di Pavia non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto l’A.S.S.T. di Pavia procederà a richiedere al Fornitorel’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

1. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.S.T. di Pavia della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
2. Il Fornitoresi obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.S.T. di Pavia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
3. Il Fornitoresi obbliga a trasmettere all’A.S.S.T. di Pavia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’A.S.S.T. di Pavia sospende il successivo pagamento a favore del *Fornitore.*
4. Il Fornitoresi obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso siano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitorenon avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di A.S.S.T. di Pavia, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
5. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitoreagli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.S.T. di Pavia avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente articolo 14.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitoredeve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto d’appalto.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.S.T. di Pavia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

# Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto divieto al Fornitoredi cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

1. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’A.S.S.T. di Pavia al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

#  Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Referente dell’appalto

1. La A.S.S.T. di Pavia nominerà il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Il Fornitore, all’atto della stipula del presente Contratto, è tenuto a comunicare per iscritto all’A.S.S.T. di Pavia, il nominativo ed il recapito del Referente che avrà il compito di interloquire con questa Amministrazione, in particolar modo, con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, durante la vigenza del contratto.

# Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed A.S.S.T. di Pavia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio.

# Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), entrato in vigore il 24 maggio 2016 con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contrattosono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui al suddetto Regolamento.
3. L’ A.S.S.T. di Pavia tratta i dati relativi al Contrattoe alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, l’A.S.S.T. di Pavia acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitoreaggiudicatario.
4. Titolare del trattamento dei dati personali è l’A.S.S.T. di Pavia, con sede legale in Viale Repubblica n. 34, Pavia, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.
5. L’ A.S.S.T. di Pavia ed il Fornitoregarantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del citato Regolamento Generale.
6. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contrattole informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contrattostesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.
7. La trasmissione dei dati dal Fornitoread ASST avverrà anche per via telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento Generale.
8. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto al citato Regolamento Generale con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
9. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#  Clausola finale

1. Il presente Contratto ed i suoi allegati, gli atti e i documenti in esso richiamati – ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come disciplinato all’art.1 “Norme Regolatrici”, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.
2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Pavia, lì

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia IL FORNITORE

*Il Legale Rappresentante*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(Documento informatico firmato digitalmente) (Documento informatico firmato digitalmente)*

**Approvazione specifica ex art. 1341 e 1342 del Codice Civile**

Il sottoscritto , quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Durata del Contratto), Articolo 4 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Articolo 5 (Canone e modalità di erogazione), Articolo 6 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Fatturazione e Pagamenti), Articolo 9 (Patto di Integrità), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione definitiva), Articolo 12 (Risoluzione), Articolo 13 (Recesso), Articolo 14 (Recesso per giusta causa), Articolo 15 (Responsabilità civile e copertura), Articolo 16 (Subappalto), Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 19(Foro competente), Articolo 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 21 (Clausola finale).

Pavia, lì

IL FORNITORE

*Il legale rappresentante*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(Documento informatico firmato digitalmente)*